

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI CALL CENTER, EDITING CODIFICA E REGISTRAZIONE DEI QUESTIONARI RELATIVI ALL'INDAGINE STATISTICA SUL "TRASPORTO MERCI SU STRADA" RIFERITI AL BIENNIO DI RILEVAZIONE 2016-2017 E MANUTENZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE E CONTROLLO DEI DATI (CIG 6454130490)**

Con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, tra:

- per una parte:

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA** che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n.° 16, codice fiscale n.° 80111810588, partita I.V.A. n.° IT02124831005, rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore Centrale DCAP nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n.° 16 e, come tale, abilitato a rappresentarlo;

- per l'altra parte:

**La Società** \_\_\_\_\_ che da qui in avanti sarà indicata come **SOCIETA'**, con sede legale in \_\_\_\_\_, partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**ART. 1 - Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di attivazione e gestione di un call center, editing, codifica e registrazione dei dati dei questionari relativi all'indagine statistica "Trasporto Merci su strada" riferiti gli anni 2016 - 2017, nonché la manutenzione e gestione (con aggiornamento) di un sistema di data entry fornito dall'ISTAT per l'acquisizione ed il controllo dei dati con codifica automatica delle località geo referenziate, del tipo di merce e dell'aspetto del carico secondo le classificazioni internazionali che saranno fornite dall'ISTAT stesso. L'attivazione e gestione del call center (esclusi i costi per abbonamento numero verde e traffico telefonico), tramite l'utilizzo di un numero verde avrà come fine quello di fornire chiarimenti riguardanti l'indagine e informazioni/guida alla compilazione dei questionari. Tutte le predette attività dovranno essere eseguite secondo quanto analiticamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica della SOCIETA' che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del contratto stesso.

La quantità dei questionari che interesseranno i servizi oggetto del presente contratto è stimata in circa n. 30.000 per ciascun anno.

Tutti le attività oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede operativa dichiarata dalla SOCIETA' nell'Offerta Tecnica:

Via \_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_

La SOCIETA', per le prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad utilizzare pacchetti software corredati dalle relative licenze o prodotti autonomamente.

L'ISTAT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si riserva di praticare riduzioni o aumenti nelle quantità previste fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo

In caso di eventuali scostamenti di maggiore entità, le parti concordano la possibilità di rinegoziare alcune delle condizioni del contratto e procedere alla stipula di atti integrativi al presente contratto.

In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto, le prestazioni integrative verranno eseguite agli stessi prezzi e condizioni stabilite nel presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto, la SOCIETA' non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla SOCIETA' se non sia stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della SOCIETA', la rimessa in pristino della situazione preesistente.

## **ART. 2 - Norme regolatrici del contratto**

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con DPCM dell'11 novembre 2002 e dal relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 11 luglio 2006;
- c) dalla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e s.m.i. nonché dal Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i.;
- d) dal Capitolato d'Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del P.G.S. approvato con DM 28 ottobre 1985;
- e) dalle norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d);
- f) dal D.Lvo 6 aprile 2003 n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dipendenti statali";
- g) dal D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) dal D.Lvo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e dal D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- i) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) dal D.Lvo 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge del 7 agosto 2012 n. 135;
- m) dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 di conversione del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 e dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 di conversione del D.L. 24 aprile 2014 n. 66;
- n) dal D.Lvo 12 febbraio 1993 n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992 n. 421;
- o) dal D.P.C.M. 06 agosto 1997 n. 452 "Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12 comma 1, del D.Lvo 12 febbraio 1993, n. 39 relativo alla locazione ed all'acquisto di apparecchiature informatiche nonché alla licenza d'uso dei programmi";
- p) dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

## **ART. 3 - Spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara**

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione la SOCIETA' ha l'obbligo di corrispondere all'ISTAT le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara pubblicato su due dei

principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modifiche introdotte dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 di conversione del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 per l'importo di € 2.757,20 (Euro duemilasettecentocinquantesette/20) IVA inclusa secondo le modalità indicate dall'ISTAT che saranno comunicate all'atto della notifica di aggiudicazione definitiva.

L'importo dovrà essere rimborsato entro 60 giorni dalla notifica di aggiudicazione definitiva, mediante bonifico avente come beneficiario l'ISTAT e recare la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 6454130490 in adempimento dell'art. 34 D.L. 179/2012 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modifiche introdotte dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 di conversione del D.L. 24 aprile 2014 n. 66"

#### **ART. 4 - Durata del contratto**

La durata del presente contratto è di n. 24 mesi decorrenti presumibilmente dal mese di marzo 2016 sino al mese di aprile 2018 e comunque dalla data di inizio delle attività indicate in un apposito verbale predisposto e firmato in contraddittorio fra le parti di cui al successivo art. 5 del presente contratto.

Il presente contratto riguarda i questionari relativi all'indagine statistica "Trasporto merci su strada" per il biennio 2016-2017, pertanto, il servizio dovrà essere espletato secondo il timing di cui al successivo art. 10.

#### **ART. 5 - Direttore ISTAT dell'esecuzione del contratto e responsabile di progetto della Società – strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine**

L'ISTAT, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. e art. 300 del DPR n. 207/2010, dalla data di stipulazione del presente contratto e, comunque, prima dell'avvio delle attività, provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con i compiti di coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'esecuzione dello stesso e di tale nomina verrà data tempestiva comunicazione alla SOCIETA'. Il DEC dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte della SOCIETA' verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art. 301 DPR n. 207/2010). Il DEC, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Il Direttore ISTAT dell'esecuzione del contratto (DEC) è \_\_\_\_\_, tel. 06 4673 \_\_\_\_\_, e mail \_\_\_\_\_@istat.it.

Il Responsabile di Progetto per parte della SOCIETA' è \_\_\_\_\_.

Le suddette figure per quanto di rispettiva competenza, dovranno concordare e coordinare il piano delle attività e verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.

Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.

Per tutte le tematiche di carattere tecnico la SOCIETA', previo accordo con il Direttore ISTAT dell'esecuzione del contratto, dovrà rapportarsi con la sotto indicata competente struttura dell'ISTAT preposta all'indagine: *Direzione Centrale delle statistiche economiche congiunturale (DCSC Serv. SER)*

Eventuali sostituzioni del DEC e/o del Responsabile di Progetto della Società che dovessero verificarsi nell'arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente e reciprocamente comunicate tra le parti tramite PEC.

Tutte le attività svolte dovranno risultare da appositi verbali redatti dal DEC e controfirmati dal Responsabile di progetto della SOCIETA' da produrre in sede di rilascio del "nulla osta" al pagamento da parte della competente struttura dell'Istituto.

#### **ART. 6 - Verifiche di conformità**

I Responsabili di cui al precedente art. 5, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto procederanno al primo test di verifica sul corretto funzionamento del sistema di acquisizione e controllo dati con il caricamento di un set di dati relativi alla rilevazione "Trasporto merci su strada", mediante redazione di un verbale in contraddittorio fra le parti (verbale di verifica di conformità). Qualora il test dia esito positivo, verrà redatto, in duplice copia, il primo verbale di verifica di conformità, dalla cui data decorrerà il servizio di manutenzione del sistema in esercizio provvisorio. Qualora il test di verifica di conformità sia negativo, la SOCIETA' dovrà provvedere alla risoluzione del malfunzionamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data del verbale. In caso di ritardo l'ISTAT applicherà la penali di cui al successivo art. 16 lett. a).

Entro 3 (tre) mesi dalla data del primo verbale di verifica di conformità verrà effettuato il secondo test di verifica. Nel caso in cui il relativo esito sia positivo, si procederà alla redazione del secondo verbale di verifica di conformità e la SOCIETA' potrà procedere alla fatturazione del 30% del costo complessivo per la manutenzione in esercizio definitivo. Qualora il suddetto verbale di verifica sia negativo, la SOCIETA' dovrà provvedere alla risoluzione del malfunzionamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data del verbale. In caso di ritardo l'ISTAT applicherà la penali di cui al successivo art. 16 lett. a). Dopo la consegna dell'ultimo lotto lavorato relativo al quarto trimestre 2017 la Società aggiudicataria provvederà a fatturare il rimanente 70% del costo complessivo della manutenzione.

Prima di emettere fattura elettronica, secondo le modalità descritte al successivo art. 15, la SOCIETA' dovrà attenersi a quanto di seguito indicato.

- entro 5 (cinque) giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, la SOCIETA' dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: dcap@postacert.istat.it) alla DCAP (U.O. ABS/C) ed al Direttore ISTAT di esecuzione del contratto (DEC) di cui al precedente art. 5, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate (o il periodo di riferimento se trattasi di servizi continuativi) rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato;
- entro i successivi 20 (venti) giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il DEC dovrà avviare le attività di verifica di conformità di cui al presente articolo, comunicando formalmente la data di avvio delle stesse alla SOCIETA', al Responsabile del procedimento ed alla DCAP (U.O. ABS/C). Dette attività di verifica dovranno essere concluse entro 40 (quaranta) giorni dalla data di ricezione del suddetto preavviso e risultanti da apposito processo verbale redatto in contraddittorio fra le parti;
- entro i successivi 10 (dieci) giorni il DEC, per il tramite della Direzione centrale richiedente il servizio oggetto del presente contratto, provvederà a comunicare alla DCAP (U.O. ABS-C) e al responsabile del procedimento l'esito della verifica di conformità e trasmettendo, in caso di completa e regolare esecuzione (esito positivo), il "certificato di verifica di conformità";
- nei successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP U.O. ABS-C provvederà a comunicarne le risultanze alla SOCIETA' trasmettendo, in caso di esito positivo, il "certificato di verifica di conformità" per la sua accettazione e sottoscrizione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione stessa.

L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Lo scopo è anche quello di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Lo svolgimento dell'attività di verifica di conformità deve avvenire secondo le specifiche indicazioni fornite dall'ISTAT e contenute nella documentazione allegata al presente contratto. La verifica di conformità in corso di esecuzione deve svolgersi alla presenza della SOCIETA' e del DEC e concludersi mediante la redazione di un verbale in contraddittorio.

Il DEC oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione in base alle disposizioni di cui agli artt. 312 e ss. del DPR n. 207/2010, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità prima del pagamento di ciascuna fattura.

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità, l'ISTAT, ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, si riserva la facoltà di svolgere un'attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione - per l'intera durata contrattuale - relativamente ai servizi oggetto del contratto, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dalla SOCIETA', anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Gli eventuali costi relativi alle suddette attività di supervisione e controllo saranno a totale carico della SOCIETA'.

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere trasmesso dal DEC, per il tramite della Direzione centrale richiedente il servizio, alla Direzione centrale dell'attività amministrativa e gestione del patrimonio (DCAP). In caso di esito positivo della verifica, la DCAP provvederà al successivo inoltro alla SOCIETA' dell'autorizzazione all'emissione della fattura. In caso di esito negativo della verifica la DCAP comunicherà alla SOCIETA' le contestazioni ed eventualmente i termini del nuovo avvio delle verifiche di conformità.

#### **ART. 7 - Importo contrattuale**

Per le attività oggetto del presente contratto l'ISTAT corrisponderà, come da Offerta Economica della SOCIETA' che seppur non materialmente allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante dello stesso, i seguenti prezzi I.V.A. esclusa:

A) attività di attivazione e gestione del call center (esclusi i costi per abbonamento numero verde e traffico telefonico) al prezzo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) IVA esclusa;

B) attività di editing dei questionari al prezzo unitario per questionario di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) IVA esclusa;

C) attività di registrazione dei questionari al prezzo unitario per questionario di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) IVA esclusa e attività di registrazione informazioni compilatore (dei questionari compilati) prezzo per questionario € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) IVA esclusa;

D) attività di codifica dei questionari al prezzo unitario per questionario di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) IVA esclusa;

E) servizio di manutenzione e gestione del sistema di acquisizione e controllo dei dati (fornito dall'ISTAT) al prezzo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) IVA esclusa

I pagamenti delle suddette attività saranno corrisposti secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

Il rimborso del costo di attivazione del call center e del traffico telefonico sarà effettuato dietro presentazione di specifica e dettagliata documentazione a corredo di ciascuna fattura ai fini della rendicontazione.



L'importo complessivo del presente contratto sarà determinato dall'effettivo numero dei questionari lavorati. Tale importo, solo in via presuntiva, può essere stimato, sulla base di n. 60.000 questionari per il biennio 2016 - 2017 (30.000 + 30.000), in circa € \_\_\_\_\_, (EURO \_\_\_\_\_ / ) + I.V.A. 22% pari a € \_\_\_\_\_ (EURO \_\_\_\_\_ / ) e comprensivo del costo per il rimborso degli scatti telefonici, calcolati in via presuntiva in € 5.600,00 (EURO cinquemilaseicento/00) + IVA del 22% = € 1.232,00 per un totale di € 6.832,00 I.V.A. inclusa.

Detto importo si intende pienamente remunerativo e conforme ai calcoli di convenienza della SOCIETA'. Esso comprende, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni scarto, ogni noleggio, ogni mano d'opera per facchinaggio, lavorazione o magistero, ogni spesa principale ed accessoria o di carattere fiscale (esclusa l'I.V.A.), necessari per eseguire le predette attività a perfetta regola d'arte e nei modi e nei tempi prescritti, anche se tali spese ed oneri non siano stati completamente ed esplicitamente dichiarati nel presente contratto, quali che siano o possano essere in contrario le consuetudini locali.

Nel prezzo suddetto sono compresi pertanto, oltre le spese generali ed il beneficio della SOCIETA', tutti gli oneri che gravano sulla SOCIETA' medesima, ed eventuali spese necessarie per le attività di presa in carico e di trasporto dei questionari qualora si versi nell'ipotesi di cui al successivo art. 25, nonché ogni spesa di copia, bollo e registrazione e le altre inerenti e conseguenti al presente contratto, fatta eccezione per l'I.V.A. e per quant'altro gravi su fattura, documenti, quietanze, ogni tassa esistente, l'inasprimento delle stesse e le eventuali tasse che venissero applicate durante lo svolgimento delle attività.

I prezzi suddetti si intendono fissi ed invariabili per la durata del 1° anno a partire dalla data di stipula del contratto.

A partire dall'inizio del 2° anno di durata del presente contratto, i prezzi pattuiti potranno essere soggetti a revisione se richiesto dalla SOCIETA' e se ciò sarà consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza annuale.

I prezzi possono essere oggetto unicamente di revisione periodica che opererà sulla base di un'istruttoria condotta con riferimento ai dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), ove disponibili, e comma 5 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi da parte degli Organi individuati dalla legge, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT (o meglio sulla base delle variazioni dell'indice FOI intervenute dalla data di stipula del presente contratto).

La revisione dei prezzi, comunque, non si applicherà per i questionari in corso di lavorazione allo scadere del 1° anno ma si applicherà soltanto ai questionari la cui lavorazione inizierà dopo tale scadenza.

Allo scadere del contratto, la SOCIETA' si obbliga ad ultimare tutte le lavorazioni in corso ai prezzi contrattuali vigenti al momento della scadenza.

Gli importi per i servizi di cui al presente contratto potranno essere rivisti solo qualora si verifichino le condizioni che comportino la definizione di atti aggiuntivi determinati da consistenti variazioni delle condizioni e dei termini dei servizi.

#### **ART. 8 - Risorse umane impiegate**

Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la SOCIETA' si obbliga ad impiegare le risorse umane dichiarate nell'Offerta Tecnica, nel numero e con le specifiche caratteristiche previste per ciascuna figura professionale.

Per tutte le figure la SOCIETA' si impegna ad utilizzare le stesse persone i cui c.v. sono stati allegati all'Offerta Tecnica.

Qualora si dovessero verificare casi di forza maggiore la SOCIETA' dovrà sottoporre all'ISTAT tramite PEC all'indirizzo [rilevazionidcsc@postacert.istat.it](mailto:rilevazionidcsc@postacert.istat.it), i nominativi ed i curricula

del nuovo personale, che dovrà avere gli stessi requisiti professionali o migliorativi e che l'ISTAT si riserva di approvare.

L'ISTAT si riserva comunque di richiedere eventuali sostituzioni qualora ravvisasse carenza di professionalità nelle risorse impiegate. L'esercizio di tale facoltà non comporterà alcun onere per l'ISTAT, mentre la SOCIETA' dovrà immediatamente provvedere a tali sostituzioni richiedendo espressa autorizzazione al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'ISTAT si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta che, comunque dovrà possedere requisiti pari o superiori a quella offerta in gara per lo stesso profilo professionale, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della/e nuova/e risorsa/e. La SOCIETA' si impegna ad effettuare la sostituzione della/e risorsa/e professionale/i dal giorno successivo all'approvazione comunicata dal DEC. In caso di ritardo è prevista l'applicazione di penali di cui al successivo art. 16. Qualora i ritardi nella sostituzione si protrassero oltre i 7 gg lavorativi l'ISTAT si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito al successivo art. 21.

La SOCIETA', comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza alcuna interruzione così come previsto al successivo art. 11.

In caso di inadempimento da parte della SOCIETA' degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ISTAT, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto di cui al successivo art. 21.

#### **ART. 9 - Formazione del personale della Società**

Le risorse umane impegnate nello svolgimento delle attività dovranno partecipare ad una serie di briefing formativi e propedeutici alle attività in questione, presso la sede ISTAT di Roma sita in *Viale Liegi, n.13*.

Per la specificità delle nozioni da acquisire, la Società selezionata, ai fini dello svolgimento del servizio richiesto, dovrà avvalersi di addetti con una perfetta padronanza della lingua italiana parlata e scritta e dovrà garantire che le persone che parteciperanno ai programmi formativi saranno le stesse che svolgeranno le attività previste nel Capitolato Tecnico. La SOCIETA' si farà carico delle spese di trasporto, vitto e alloggio per il proprio personale.

Ulteriori briefing di verifica e di aggiornamento verranno tenuti dall'ISTAT secondo il calendario che sarà concordato dai Responsabili di entrambe le parti di cui al precedente art. 5.

Il calendario delle sessioni formative della durata di circa n. 8 giornate di formazione di base sarà concordato tra il responsabile della Società aggiudicataria e il Direttore tecnico di esecuzione del contratto. L'attività formativa dovrà svolgersi dopo la data di stipula del contratto.

#### **ART. 10 - Modalità di esecuzione delle prestazioni**

La SOCIETA' è tenuta ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche, le modalità, ed i tempi contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che, seppur non materialmente allegati, si intendono parte integrante del presente contratto, nonché secondo le istruzioni e le direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto riguarda i questionari relativi all'indagine statistica " Trasporto Merci su strada" riferiti agli anni 2016-2017".

Il servizio dovrà essere espletato secondo la seguente pianificazione delle attività comunicate dalla Direzione Centrale delle statistiche economiche congiunturale (DCSC Serv. SER) dell'ISTAT in aggiornamento a quella prevista nel Capitolato Tecnico di gara:

Anno	Attività di call center, editing, codifica e registrazione relative ai questionari dei seguenti periodi	Anno in cui verranno lavorati i questionari
------	---	---

2016	I trimestre 2016	2016
2016	II trimestre 2016	2016
2016	III trimestre 2016	2016- fino a febbraio 2017
2016	IV trimestre 2016	2016-fino ad aprile 2017
2017	I trimestre 2017	2017
2017	II trimestre 2017	2017
2017	III trimestre 2017	2017- fino a febbraio 2018
2017	IV trimestre 2017	2017- fino ad aprile 2018

La SOCIETA' si impegna, altresì, a rispettare i tempi di lavorazione dei questionari trasmessi dall'ISTAT in formato elettronico nonché alla relativa restituzione. In caso di ritardo verranno applicate le penalità previste dal successivo art. 16. Il call center dovrà funzionare tramite l'utilizzo di un numero verde ed avrà come fine quello di fornire chiarimenti riguardanti l'indagine e informazioni/guida alla compilazione dei questionari.

Nel Capitolato Tecnico sono altresì indicate le modalità con le quali l'ISTAT effettuerà il monitoraggio e controllo delle attività poste in essere dalla SOCIETA', la verifica dell'attivazione del call center e manutenzione e gestione del sistema di acquisizione dati fornito dall'ISTAT, nonché le procedure del controllo di qualità relative all'editing, alla codifica ed alla registrazione, i cui termini sono definiti al successivo art.13.

Eventuali modifiche al calendario delle attività oggetto del presente contratto qualora subiscano degli slittamenti devono essere comunque concordate e comunicate tempestivamente tramite PEC fra i Responsabili di entrambe le parti di cui all'art. 5.

#### **ART. 11- Sospensione del servizio**

La SOCIETA' si impegna ad effettuare le prestazioni di cui all'art. 1 in tutti i periodi dell'anno, compresi i mesi di agosto e dicembre, pertanto, non potrà sospendere le attività previste nel presente contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ISTAT.

L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale della SOCIETA' costituisce inadempimento contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 21.

In tal caso l'ISTAT procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti della SOCIETA' per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ISTAT e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **ART. 12 - Controlli in corso di esecuzione contrattuale**

L'ISTAT si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche con sopralluoghi, presso la sede operativa dichiarata dalla SOCIETA', sul corretto andamento delle attività e sull'effettivo impiego delle risorse umane offerte. A tal fine, per tutta la durata di vigenza contrattuale, i Responsabili di entrambe le parti di cui al precedente art. 5 potranno concordare una serie di incontri periodici al fine di valutare lo stato di avanzamento delle attività. L'eventuale inosservanza dei tempi di esecuzione delle attività rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico comporterà l'applicazione delle penali di cui alla lett. a) del successivo art. 16.



**ART. 13 - Controlli di qualità**

L'ISTAT si riserva di effettuare tutti i controlli di cui al paragrafo 5 "Procedure di controllo di qualità" del Capitolato Tecnico che a suo giudizio riterrà necessari per testare la qualità del servizio relativamente alle attività di editing, di codifica e di registrazione.  
Il mancato rispetto degli standard qualitativi richiesti dall'ISTAT comporterà l'applicazione delle penali di cui alla lett. b) del successivo art. 16.

**ART. 14 - Deposito cauzionale**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti derivanti dal presente contratto, la SOCIETA' ai sensi degli artt. 113 comma 1 e 75 comma 7 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. e DPR del 5 ottobre 2010 n. 207, ha costituito un deposito cauzionale a favore dell'ISTAT per l'importo di € \_\_\_\_\_, (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), pari al 10% (5% nel caso in cui la SOCIETA' sia certificata per la qualità) dell'importo netto contrattuale di cui all'art. 6 del presente contratto mediante:

- polizza assicurativa

n. \_\_\_\_\_  
emessa da \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_ mesi/anni

*oppure*

- fidejussione bancaria

n. \_\_\_\_\_  
emessa da \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_ mesi/anni

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ISTAT beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ISTAT qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della SOCIETA'. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ISTAT ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi di quanto previsto al successivo art. 21.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è subordinato al rilascio da parte dell'ISTAT di un'attestazione sullo stato di esecuzione del servizio emessa su richiesta della SOCIETA', da produrre all'istituto bancario o assicurativo che ha prestato la garanzia fideiussoria.

L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente e comunque a conclusione di tutte le attività oggetto del presente contratto attestata mediante il rilascio del certificato di verifica finale di conformità del servizio o attestato di regolare esecuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 324 del DPR n. 207/2010. L'ISTAT ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali.

**ART. 15 - Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente atto contrattuale avverrà nel modo di seguito indicato, dietro emissione di regolare fattura elettronica e previo rilascio, da parte della competente struttura ISTAT, del certificato di verifica di conformità con esito positivo attestante la regolare esecuzione delle prestazioni così come indicato al precedente art. 6 "verifica di conformità".

In particolare, il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato nel modo seguente:

- **attività di attivazione e gestione del call center** sarà liquidato in rate posticipate trimestrali, dietro presentazione di regolari fatture. Verrà effettuato con le medesime scadenze il rimborso degli scatti telefonici previa esibizione di relativa documentazione a corredo di ciascuna fattura;
- **attività di editing, codifica e di registrazione in formato elettronico** sarà liquidato trimestralmente in via posticipata dietro presentazione di regolari fatture riguardanti il numero dei questionari oggetto delle predette attività nel trimestre di riferimento;
- **servizio di manutenzione e gestione del sistema di acquisizione e controllo dei dati (fornito dall'ISTAT)** sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture:

- a) *per il 30% del costo complessivo del servizio, a seguito dell'esito positivo del secondo test di verifica effettuato sul sistema;*
- b) *il restante 70% del costo complessivo del servizio, dopo la consegna dell'ultimo lotto lavorato relativo al quarto trimestre 2017.*

Per le suddette ipotesi a) e b) il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato previa verifica di conformità con esito positivo, secondo quanto previsto al precedente art. 6,

La SOCIETA', previo adempimento delle attività di cui al precedente art. 6, potrà emettere regolare fattura in formato elettronico, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 nr. 44 e s.m.i. nonché al Decreto Ministeriale nr. 55 del 03 aprile 2013.

Le modalità operative individuate nell'ambito del Decreto Legge 24 aprile 2014 nr. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 nr. 89, nonché delle Circolari: nr. 18/E del 24 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate, nr. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nr. 37 del 04 novembre 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, nr. 12/E del 03 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, nr. 36/E del 06 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, nr. 45/E del 19 ottobre 2005 dell'Agenzia delle Entrate sono di seguito indicate.

La SOCIETA' dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale nr. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e di seguito riportato:

**Servizio di Fatturazione Elettronica**

<b>Denominazione Ente:</b>	Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
<b>Codice Univoco ufficio:</b>	KJBNQY
<b>Nome dell'ufficio:</b>	Servizio Ragioneria
<b>Cod. fisc. del servizio di F.E.:</b>	80111810588
<b>Ultima data validaz. del c.f.:</b>	07/07/2014
<b>Data di avvio del servizio:</b>	31/03/2015

<b>Regione dell'ufficio:</b>	Lazio
<b>Provincia dell'ufficio:</b>	RM
<b>Comune dell'ufficio:</b>	Roma
<b>Indirizzo dell'ufficio:</b>	Via Cesare Balbo, 16
<b>Cap dell'ufficio:</b>	00184

Su ciascuna fattura dovrà, inoltre, essere riportato:

- il riferimento al presente atto contrattuale (n. Repertorio e data);

- i seguenti numeri di impegno DCAP;

IMPEGNO N°. 260/2016 (sino alla concorrenza massima di € 97.600,00 IVA 22% inclusa)

IMPEGNO N°. 115/2017 (sino alla concorrenza massima di € 134.380,56 IVA 22% inclusa)

IMPEGNO N°. 49/2018 (sino alla concorrenza massima di € 41.660,56 IVA 22% inclusa)

- il Codice identificativo gara (CIG): **6454130490**;

- il riferimento al competente Ufficio DCAP (ABS-C).

Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla la SOCIETA' potrà pretendere per tale inosservanza.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento (previa acquisizione del DURC ed Equitalia, per fatture superiori ad € 10.000,00 IVA inclusa), da parte del Servizio Ragioneria dell'ISTAT, della fattura elettronica.

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69) da acquisire, anche per il subappaltatore (in presenza di subappalto), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'ISTAT, non produrrà alcun interesse. L'ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare altresì se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la Società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ISTAT applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La SOCIETA' potrà, emettere la/e fattura/e relativa/e al/i corrispettivo/i contrattuale/i, a pena di irricevibilità della/e stessa/e, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell'ISTAT di cui all'art. 6 delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il pagamento del/i corrispettivo/i, pertanto, sarà effettuato entro 30 giorni(trenta) decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT della fattura elettronica, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, emessa nei tempi dovuti e, in ogni caso, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

La SOCIETA' prende atto che, la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'ISTAT.

I pagamenti saranno disposti a mezzo versamento sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui all'art. 17 "*obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari*" del presente contratto, fermo restando che è obbligo della SOCIETA' comunicare tempestivamente all'ISTAT eventuali variazioni di detto conto corrente. L'ISTAT non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato, indicato dalla SOCIETA', non comunicate tempestivamente o correttamente all'ISTAT.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento dei corrispettivi, la SOCIETA' potrà ritardare o sospendere le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora la SOCIETA' si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale di cui al successivo art. 19.

#### **ART. 16- Penali**

**a) Inosservanza dei tempi di esecuzione (cfr. precedente art. 12 e paragrafo 1 lett i) sub2 del Capitolato Tecnico)**

Qualora la SOCIETA' non dovesse rispettare i termini previsti:

- al paragrafo 1 lett. i) sub2 del Capitolato Tecnico, per la riconsegna dei files contenenti i questionari lavorati;

- all'art. 6 per la risoluzione dei malfunzionamenti nel caso di prima e seconda verifica di conformità negativa;

- all'art. 12 inosservanza dei tempi di esecuzione delle attività;

l'ISTAT applicherà una penale giornaliera dello 0,1% per ogni giorno lavorativo di ritardo sull'importo complessivo del contratto IVA esclusa. Qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni lavorativi, l'ISTAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In caso di mancata sostituzione della/e figura/e professionale/i entro i termini previsti al precedente art. 8, l'ISTAT applicherà una penale giornaliera di € 100,00. Qualora il ritardo superi i 7 (sette) giorni lavorativi, l'ISTAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto di cui al successivo art. 21.

**b) Controlli di qualità (cfr. precedente art. 13 e paragrafo 5 del Capitolato Tecnico)**

Per i controlli di cui al paragrafo 5 punto 5A "*Controlli sull'intero lotto: Attività di editing e di codifica*" del Capitolato Tecnico, se il lotto viene rifiutato, l'ISTAT rinvia il lotto alla Società per il rifacimento del lavoro.

Per i controlli di cui al paragrafo 5 punto 5B "*Controlli di tipo campionario*" del Capitolato Tecnico l'ISTAT, se è stata superata la soglia limite di errore ai fini dell'accettazione, si riserva il diritto di rinviare il lotto alla Società per il rifacimento del lavoro o alternativamente di accettarlo applicando una penale del 0,1% calcolata sull'importo relativo alle attività di editing e di codifica relativo al trimestre di riferimento in cui si è verificato l'inadempimento.

Nel caso in cui, per entrambe le fattispecie contemplate dalla lett. b) del presente articolo, l'ISTAT opti per il rifacimento del lavoro, la SOCIETA' si impegna ad eseguire la lavorazione entro 10 giorni dalla comunicazione trasmessa a mezzo PEC a firma del DEC. Lo slittamento nella restituzione dei files ai fini del rifacimento, sarà considerato a tutti gli effetti ritardo attribuibile alla Società aggiudicataria, esclusi i tempi ISTAT di controllo e di notifica.

Nel caso in cui i ritardi si protraessero oltre il 10° (decimo) giorno è facoltà dell'ISTAT procedere alla risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21 e di affidare in danno della

SOCIETA' l'esecuzione o il completamento delle attività ad altra società di propria fiducia scelta con procedura negoziata di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali da parte della SOCIETA' daranno luogo all'applicazione delle penali preceduta da motivata contestazione scritta del Direttore dell'esecuzione del contratto trasmessa a mezzo PEC. Le penali applicate potranno essere contestate dalla SOCIETA' presentando proprie controdeduzioni scritte al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ISTAT ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore netto contrattuale.

L'Istituto inoltre non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,33=.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'ISTAT previa diffida ad eseguire le attività entro il termine ultimo di 30 (trenta) giorni procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'ISTAT di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Tutte le somme eventualmente dovute dalla SOCIETA' a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere recuperate dall'ISTAT in sede di liquidazione delle relative fatture detraendole dal corrispettivo dovuto rivalendosi anche sul deposito cauzionale incamerando la quota parte relativa ai danni subiti.

#### **ART. 17 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la SOCIETA' si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La SOCIETA', nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La SOCIETA', il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ISTAT e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

La SOCIETA', si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ISTAT verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, la SOCIETA' si obbliga a trasmettere all'ISTAT, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita



## Allegato n. 5

dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'ISTAT, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

La SOCIETA' è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) n. 10 del 22 dicembre 2010 n. 4 del 7 luglio 2011 la SOCIETA', in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 6454130490 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla SOCIETA' mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della SOCIETA' medesima riportando il CIG n. 6454130490 dalla stessa comunicato.

In relazione a quanto sopra, la SOCIETA' ha comunicato i seguenti dati:

• conto corrente bancario/postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: n.

intestato alla SOCIETA' presso Ag. N. in Via n.

cap Comune

• generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i.:

• NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

Ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate ad operare sullo stesso dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante Società con allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

La SOCIETA' dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La SOCIETA', sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'ISTAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge la SOCIETA' non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

**ART. 18 - Adempimenti antimafia e Subappalto**

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31 maggio 1965 n. 575, 19 marzo 1990 n. 55, 17 gennaio 1994 n. 47, dal D.Lvo 8 agosto 1994 n. 490 dal DPR n. 252 del 3 giugno 1998 e dal D.Lvo 6 settembre 2011 n. 159 come integrato e corretto dal D.Lvo 15 novembre 2012 n. 218, pena la risoluzione del contratto stesso.

La SOCIETA', conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

**ovvero**

La SOCIETA', conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto - in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale - alla seguente Società:

---

*Specificare ragione sociale della Società subappaltatrice*

---

*Specificare indirizzo sede legale ed operativa della Società subappaltatrice*

l'esecuzione delle seguenti prestazioni nella seguente misura percentuale \_\_\_\_\_ =(\_\_\_\_\_ per cento):

---



---

L'ISTAT provvederà, ai sensi dell'art. 118, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite: pertanto, la SOCIETA' dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La SOCIETA' è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ISTAT o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

La SOCIETA' si impegna a depositare presso l'ISTAT, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto la SOCIETA' dovrà trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali (requisiti ex art. 38 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; requisito di cui all'art. 1 bis - comma 14 - della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266) previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'ISTAT non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l'ISTAT procederà a richiedere alla SOCIETA' l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della SOCIETA', il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ISTAT, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

La SOCIETA' si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ISTAT da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

La SOCIETA' si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ISTAT inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'ISTAT; in tal caso la SOCIETA' non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ISTAT, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'ISTAT revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'ISTAT, in caso di mancato rispetto da parte della SOCIETA' dell'obbligo di cui all'art. 118 comma 3, ultimo periodo del codice, qualora lo stesso motivi il mancato invio all'ISTAT della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dalla SOCIETA' sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

In caso di inadempimento da parte della SOCIETA' agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ISTAT può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'ISTAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto con diritto di rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i.

#### **ART. 19 - Recesso**

L'ISTAT ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla SOCIETA' tramite PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la SOCIETA' dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ISTAT.

In caso di recesso la SOCIETA' ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto nonché di un indennizzo pari a circa il 5% calcolato come segue:

il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite (art. 134 ccp).

##### *Recesso per giusta causa*

In ogni caso, l'ISTAT potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della SOCIETA' siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ISTAT ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la SOCIETA' ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Il presente contratto è soggetto a condizione risolutiva per recesso unilaterale ai sensi di quanto previsto da ex art. 1, comma 13, D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche in L. n. 135/2012, qualora nel corso della sua esecuzione venga attivata una Convenzione CONSIP avente ad oggetto il medesimo servizio e che preveda condizioni di maggior vantaggio economico. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità da parte dei contraenti di adeguare i corrispettivi previsti nel presente contratto a quelli della Convenzione.

#### **ART. 20 - Divieto di cessione del contratto- cessione del credito**

E' fatto divieto alla SOCIETA' di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del suddetto Decreto.

La SOCIETA' può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lvo n. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ISTAT. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto alla SOCIETA' di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La SOCIETA', in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. \_\_\_\_\_ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla SOCIETA' mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della SOCIETA' medesima riportando il relativo CIG nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 17 "obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".

In caso di inosservanza da parte della SOCIETA' degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ISTAT al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART.21 - Risoluzione**

L'ISTAT si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore netto dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della SOCIETA' e qualora incorra in rifacimenti che comportino più di **n. 3 restituzioni**. In tal caso, l'ISTAT avrà facoltà previa comunicazione scritta trasmessa via PEC alla SOCIETA', di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della SOCIETA'. Ove questo non sia sufficiente l'ISTAT potrà rivalersi su eventuali crediti della SOCIETA' senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della SOCIETA' medesima salva in ogni caso la richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti.

In ogni caso si conviene che l'ISTAT, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla SOCIETA' con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISTAT;

b) nei casi di cui agli articoli aventi la seguente intestazione: **art. 8** "risorse umane impiegate"; **art. 11** "sospensione del servizio"; **art. 14** "deposito cauzionale"; **art. 16** "penali"; **art. 17** "obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"; **art. 18** "adempimenti antimafia e subappalto"; **art. 19** "recesso"; **art. 20** "divieto di cessione del contratto - cessione del credito"; **art. 23** "responsabilità e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"; **art. 24** "obblighi di riservatezza"; **art. 25** "polizza assicurativa inerente la conservazione ed il trasporto dei documenti di supporto e responsabilità per infortuni e danni"; **art. 27** "osservanza del codice di comportamento"; **art. 28** "patto di integrità"

In base al combinato disposto degli artt. 297, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e 140 del D.Lvo163/2006 e s.m.i., l'ISTAT si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione o il completamento delle attività oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**ART. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico della SOCIETA'**

Sono a carico della SOCIETA', intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

La SOCIETA' si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza contrattuale, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della SOCIETA', intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La SOCIETA' non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'ISTAT.

La SOCIETA' si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ISTAT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La SOCIETA' si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ISTAT, nonché di dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'ISTAT si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La SOCIETA' si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La SOCIETA' è tenuta a comunicare all'ISTAT ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'ISTAT tramite PEC entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

La SOCIETA' dovrà disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell'Amministrazione, e restituire gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.

**ART. 23 - Responsabilità ed Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

La SOCIETA' si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle



in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La SOCIETA' si obbliga, altresì:

- ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località;

- fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se la SOCIETA' non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

È fatto rinvio all'art.5 del DPR n.207/10 per l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva della SOCIETA' in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale da essa incaricato al servizio.

L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla SOCIETA' delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo del contratto.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che la SOCIETA' si sia posta in regola, senza che questa possa vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la SOCIETA' anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La SOCIETA' si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ISTAT, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'ISTAT direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora il DURC della SOCIETA' risulti negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lvo n. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'ISTAT pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ISTAT si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore

inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del Codice degli appalti). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

**ART. 24 - Obblighi di riservatezza**

La SOCIETA' è responsabile della corretta esecuzione delle attività ed è tenuta ad operare nel rispetto degli adempimenti prescritti in materia di protezione dei dati personali dal D.Lvo30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dei limiti stabiliti dal D.Lvo 06 settembre 1989 n. 322 e s.m.i., con particolare riguardo al segreto statistico.

Entro 10 giorni dalla data di inizio delle attività, la SOCIETA' individua, in conformità ai criteri di cui all'art. 29 del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i. il responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone il nominativo all'ISTAT che, a sua volta, in qualità di titolare del trattamento cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto, procede alla formale designazione del responsabile. In mancanza di tale comunicazione, il responsabile sarà individuato nel legale rappresentante della SOCIETA'.

Il responsabile del trattamento in particolare:

- assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i.
- rende l'informativa agli interessati garantendo ai medesimi l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.;
- designa quali incaricati del trattamento i collaboratori che, per lo svolgimento dei propri compiti vengano a conoscenza dei nominativi e delle informazioni contenute nei questionari di rilevazione ed impartisce loro istruzioni scritte dirette a garantire la corretta esecuzione del contratto e la tutela dei dati trattati. I nominativi degli incaricati sono comunicati all'ISTAT;
- adotta a sensi degli artt. 31 e ss. del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i., misure di sicurezza idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi agli stessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della lavorazione.

Nelle attività di trattamento di dati personali senza l'ausilio di strumenti elettronici(in caso di forza maggiore o eventi fortuiti non imputabili all'ISTAT connessi alle modalità di trasmissione telematica dei dati), il responsabile del trattamento dovrà assicurare che:

- siano predisposti idonei sistemi organizzativi e adeguate misure di sicurezza volte a garantire che i dati siano custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita - anche accidentale - dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- i questionari ed il materiale contenente dati personali siano custoditi in locali e/o archivi ad accesso controllato - in modo da evitare l'accesso a persone non autorizzate - identificando e registrando l'eventuale presenza di persone anche dopo l'orario di chiusura.

Il responsabile, nelle attività di trattamento dei dati con l'ausilio di strumenti elettronici dovrà garantire il rispetto del segreto statistico e del citato Codice mediante:

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di sistemi di autorizzazione;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.

Nello svolgimento della propria attività, gli incaricati delle attività sono tenuti ad agire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e ad attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile.

Essi sono inoltre tenuti, ai sensi degli artt. 8, 9 del D.Lvo n. 322/1989 e s.m.i., al rispetto del segreto d'ufficio e del segreto statistico.

Al momento dell'assunzione dell'incarico, gli operatori assumono espressamente l'impegno al rispetto delle norme richiamate e si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali ed amministrative conseguenti alla loro violazione.

E' fatto divieto assoluto alla SOCIETA' e al suo personale di comunicare i dati a terzi, di diffonderli o di utilizzarli per fini diversi da quelli contrattuali.

Al termine del servizio reso la SOCIETA', dalla data in cui ha effettuato la trasmissione secondo il protocollo FTPS dell'originale all' ISTAT/SER-D, dovrà conservare copia dei dati registrati per almeno un anno. Trascorso tale termine dovrà garantire la cancellazione dei dati (o la loro definitiva inintelligibilità) mediante l'applicazione di specifiche misure di sicurezza, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali relative alla cancellazione sicura dei dati personali contenuti in dispositivi elettronici o informatici (Provvedimento del 13/10/2008, pubblicato in G.U. del 9/12/2008 n. 287).

Per l'inosservanza del presente articolo l'ISTAT può risolvere il contratto con incameramento del deposito cauzionale ed ad agire per il risarcimento degli eventuali danni.

La SOCIETA' dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui al D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i. nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati personali pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ISTAT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la SOCIETA' sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ISTAT.

**ART. 25 - Polizza assicurativa inerente la conservazione ed il trasporto dei documenti di supporto e responsabilità per infortuni e danni**

Tutti i rischi inerenti la conservazione (in tutto o in parte) del materiale cartaceo e dei supporti magnetici ritirati ed il trasporto degli stessi da e per l'ISTAT sono a carico della SOCIETA' la quale si assume l'obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che gli stessi vengano smarriti o deteriorati anche per cause non imputabili alla SOCIETA'.

A garanzia di tale obbligo la SOCIETA' all'atto della stipulazione del contratto dovrà esibire in originale o copia autenticata apposita polizza assicurativa RC con un massimale unico di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (EURO \_\_\_\_\_/00) pari al 5% dell'importo contrattuale al netto di IVA. Polizza n. \_\_\_\_\_ stipulata in data con la Società \_\_\_\_\_ comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora la SOCIETA' non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**ART.26 - Proprietà e diritti d'autore**

Si conviene che ogni eventuale materiale copribile o meno da diritti di proprietà intellettuale prodotto a seguito delle attività oggetto del presente contratto, rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno tutti i conseguenti diritti di divulgazione e di utilizzazione.

**ART. 27 - Osservanza del codice di comportamento**

Codesta SOCIETA' dovrà impegnarsi ad osservare il Codice di comportamento emanato con D.P.R. n. 62/2013 con particolare agli artt. 2,4 e 13.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, l'ISTAT procederà alla esclusione della SOCIETA' dalla procedura di gara, alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti a affidamento in danno della SOCIETA', per l'esecuzione o il completamento del contratto, alla Società risultata seconda in graduatoria o ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della SOCIETA'.

**ART. 28 - Patto di integrità**

Il Patto di Integrità sottoscritto in data \_\_\_\_\_, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ISTAT e della SOCIETA' di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La SOCIETA' accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- o risoluzione del contratto;
- o escussione della cauzione definitiva;
- o responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5 (cinque) % del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- o esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- o ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

**ART. 29 - Oneri fiscali**

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione cura e spese della SOCIETA' sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali previsti dalle legge in vigore fino ad esaurimento del contratto stesso, fatta eccezione per l'IIVA e quanto altro grava su fatture, documenti e quietanze.

Sono a carico della SOCIETA' tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa nonché tutte le spese contrattuali. Il contratto stesso dovrà essere registrato a cura e spese della SOCIETA' presso la competente Agenzia delle Entrate.

**ART. 30 - Foro competente**

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la SOCIETA' elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

**ART. 31 - Efficacia del contratto**

Il presente contratto, mentre è impegnativo per la SOCIETA' fin dalla data della sottoscrizione, sarà efficace nei riguardi dell'ISTAT solo dopo la firma e l'approvazione da parte dei propri Organi competenti.

**Sede**

**L'ISTAT**

**LA SOCIETA'**

***Il presente contratto verrà sottoscritto digitalmente.***



---

Agli effetti dell'art. 1341 C.C., la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 1 - Oggetto del contratto
- ART. 4 - Durata del contratto
- ART. 5 - Direttore ISTAT dell'esecuzione del contratto e responsabile e responsabile di progetto della Società – strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine
- ART. 6 - Verifiche di conformità
- ART. 7 - Importo contrattuale
- ART. 8 - Risorse umane impiegate
- ART. 10 - Modalità di esecuzione delle prestazioni
- ART. 11 - Sospensione del servizio
- ART. 14 - Deposito cauzionale
- ART. 15 - Fatturazione e pagamenti
- ART. 16 - Penali
- ART. 17 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 18 - Adempimenti antimafia e Subappalto
- ART. 19 - Recesso
- ART. 20 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- ART. 21 - Risoluzione
- ART. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico della SOCIETA'
- ART. 23 - Responsabilità ed Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- ART. 24 - Obblighi di riservatezza
- ART. 25 - Polizza assicurativa inerente la conservazione ed il trasporto dei documenti di supporto e responsabilità per infortuni e danni
- ART. 26 - Proprietà e diritti d'autore
- ART. 27 - Osservanza del codice di comportamento
- ART. 28 - Patto di integrità
- ART. 29 - Oneri fiscali
- ART. 30 - Foro competente
- ART. 31 - Efficacia del contratto

**LA SOCIETA'**

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO .....	1
ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO .....	2
ART. 3 - SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA .....	2
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO .....	3
ART. 5 - DIRETTORE ISTAT DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI PROGETTO DELLA SOCIETÀ – STRUTTURE TECNICHE ISTAT PREPOSTE ALL'INDAGINE.....	3
ART. 6 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ.....	4
ART. 7 - IMPORTO CONTRATTUALE .....	5
ART. 8 - RISORSE UMANE IMPIEGATE.....	6
ART. 9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ .....	7
ART. 10 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	7
ART. 11- SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 12 - CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	8
ART. 13 - CONTROLLI DI QUALITÀ .....	9
ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	9
ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	10
ART. 16- PENALI .....	12
ART. 17 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
ART. 18 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA E SUBAPPALTO .....	15
ART. 19 - RECESSO.....	16
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- CESSIONE DEL CREDITO.....	17
ART.21 - RISOLUZIONE .....	17
ART. 22 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETÀ' .....	18
ART. 23 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .....	18
ART. 24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	20
ART. 25 - POLIZZA ASSICURATIVA INERENTE LA CONSERVAZIONE ED IL TRASPORTO DEI DOCUMENTI DI SUPPORTO E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI.....	21
ART.26 - PROPRIETÀ E DIRITTI D'AUTORE.....	22
ART. 27 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO .....	22
ART. 28 - PATTO DI INTEGRITÀ.....	22
ART. 29 - ONERI FISCALI .....	22
ART. 30 - FORO COMPETENTE.....	23
ART. 31 - EFFICACIA DEL CONTRATTO.....	23